

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1964

Modifiche all'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, in materia di perizie di tabacchi greggi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, che ha sostituito l'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, dispone che l'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali, salvo che tra le parti sia stata raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto, deve essere effettuato obbligatoriamente da due periti di fiducia, designati rispettivamente dal concessionario e del titolare della coltivazione.

Scopo della legge è di comporre, se necessario, eventuali contrasti d'interessi tra i « concessionari speciali » e i « titolari della coltivazione »; contrasti d'interessi che talvolta si verificano all'atto della consegna dei tabacchi greggi nei magazzini di concessione speciale, in ordine all'apprezzamento dei tabacchi stessi.

Senonchè, può accadere, nei casi in cui la coltivazione di tabacco venga effettuata su terreni condotti a mezzadria ed i concedenti dei fondi stessi siano anche titolari o comunque associati alle concessioni speciali che ritirano il prodotto, che il cennato con-

trasto si verifichi tra concedente (in questo caso anche concessionario speciale) e mezzadro. E ciò indipendentemente dal fatto che il mezzadro assuma o meno ufficialmente la figura di titolare della coltivazione ai sensi del Regolamento di coltivazione del tabacco. In relazione a questa ipotesi si è sentita la necessità di integrare le norme contenute nel primo comma dell'articolo 1 della cennata legge n. 342 precisando che nel caso di coltivazione di tabacco su terreni condotti a mezzadria, l'intesa diretta fra il coltivatore ed il concessionario speciale sul prezzo da attribuire al prodotto non è valida se non concorre il consenso del mezzadro, e che, qualora il concedente risulti essere titolare od associato in qualsiasi forma alla concessione che ritira il prodotto, e non sia stato raggiunto l'accordo sul prezzo, la designazione del perito di fiducia per conto della coltivazione spetta al mezzadro.

Con l'occasione, va anche fatto presente che, mentre l'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risultava sostituito dall'articolo 1 del decreto

legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, prima in vigore, nel dettare le norme relative alla composizione delle controversie tra concessionari e coltivatori in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto, faceva esplicito riferimento sia alle « concessioni speciali » che alle « concessioni per la esportazione », nel nuovo testo apportato dall'articolo 1 della legge n. 342, è fatta menzione soltanto dei « concessionari speciali » e non anche di quelli « per l'esportazione ».

Trattasi, evidentemente, di una lacuna del testo legislativo che, pur non avendo dato

luogo ad inconvenienti per la concorde interpretazione estensiva delle norme in parola — ritenute, cioè, applicabili anche alle « concessioni per l'esportazione » — potrebbe far sorgere, in futuro, disparità di vedute circa il sistema voluto dalla legge per la perizia dei tabacchi consegnati dai coltivatori alle « concessioni per l'esportazione ».

Pertanto, con l'unito disegno di legge si è inteso rimuovere anche tale lacuna legislativa proponendo l'inserimento delle parole: « o per l'esportazione » dopo « concessionari speciali », di cui tratta il primo comma della legge 21 aprile 1961, n. 342.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, è modificato come segue:

« L'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali o per l'esportazione, salvo che tra le parti sia stata direttamente raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto, sarà effettuato obbligatoriamente da due periti di fiducia, designati rispettivamente dal concessionario e dal titolare della coltivazione. I periti dovranno essere scelti tra coloro che per legge ne siano abilitati.

Nel caso in cui il terreno sul quale sia stato prodotto il tabacco venga condotto a mezzadria, l'intesa diretta fra il coltivatore ed il concessionario sul prezzo da attribuire al prodotto non è valida se non concorre anche il consenso del mezzadro.

Qualora il proprietario del fondo risulti essere titolare od associato in qualsiasi forma alla concessione che ritira il prodotto e non sia stata raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto stesso, la designazione del perito di fiducia per conto della coltivazione spetta al mezzadro ».